

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1962

(45<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente **BATTISTA**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione della Stazione sperimentale per le sostanze proteiche » (1867) (D'iniziativa del senatore Tartufoli) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 493, 495
CERVONE, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio . . . . .	495
TARTUFOLI . . . . .	494
ZANNINI, relatore . . . . .	494

« Autorizzazione della spesa di lire 74 milioni 100.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A. » (1956) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	495
TURANI, relatore . . . . .	495

*La seduta è aperta alle ore 9,45.*

*Sono presenti i senatori: Banfi, Battista, Bonafini, Crespellani, Gelmini, Guidoni, Merloni, Molinari, Pennavaria, Pessi, Roasio, Secci, Tartufoli, Turani, Vecellio, Zannini e Zucca.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria ed il commercio Cervone e per il commercio con l'estero Storchi.*

*ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Istituzione della Stazione sperimentale per le sostanze proteiche » (1867)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di

iniziativa del senatore Tartufoli: « Istituzione della Stazione sperimentale per le sostanze proteiche ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro osserva che il provvedimento prevede oneri a carico della Facoltà di agraria dell'Università di Milano (articolo 3), oneri diretti a carico del bilancio dello Stato (articolo 6), ma non fa menzione di contributi a carico delle industrie interessate alla soluzione dei problemi riguardanti le sostanze proteiche.

Si verrebbe pertanto a proporre la istituzione di un ibrido amministrativo, senza mezzi propri, oltre il contributo statale iniziale di circa lire otto milioni.

Si ritiene necessario che l'istituenda persona giuridica sia definita nel suo patrimonio e nel suo organismo con norme specifiche sugli organi (deliberanti, esecutivi e di controllo) e sulla gestione (bilancio, contributi obbligatori e contributi volontari).

In difetto, è preferibile che la sezione sperimentale viva ed operi senza personalità giuridica, nell'organismo della Facoltà di agraria dell'Università di Milano.

La Commissione finanze e tesoro, per quanto riguarda, infine, la parte di sua stretta competenza, deve rilevare l'inidoneità della proposta copertura. Il nuovo onere determinato dal disegno di legge, infatti, per poter far carico sul bilancio dell'esercizio finanziario 1962-63 avrebbe richiesto l'approvazione del provvedimento da parte di almeno un ramo del Parlamento entro la fine del decorso 1961, in modo da permettere all'Esecutivo di prevedere la spesa nel Fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

La Commissione finanze e tesoro, per i suesposti motivi, non può esprimere pertanto parere favorevole al disegno di legge nell'attuale formulazione ».

Z A N N I N I , *relatore*. Vorrei, innanzitutto rilevare, signor Presidente e onorevoli

colleghi, che il disegno di legge appare molto opportuno.

Ritengo la materia del provvedimento molto interessante, e degna d'essere presa in considerazione: l'istituzione di una Stazione sperimentale per le sostanze proteiche sarebbe molto utile, particolarmente nell'Italia settentrionale, dove si trova la maggior parte delle industrie interessate.

Nello studiare il testo e nel leggere l'ampia relazione premessa al testo dal proponente, ho avuto occasione di consultare i provvedimenti cui si richiama l'articolo 1. Il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, stabilisce che le Stazioni sperimentali possano essere istituite solo per legge, e che le industrie interessate alla materia debbano partecipare ai finanziamenti. Inoltre, il decreto 3 giugno 1924, n. 969, all'articolo 23, stabilisce che si possa ricorrere all'obbligo di spesa da parte di alcuni enti; gli altri articoli dello stesso provvedimento si riferiscono all'organico ed al trattamento economico del personale.

In rapporto a ciò, prospetto al proponente l'opportunità di inserire nel disegno di legge qualche altro articolo nel quale si tenga conto delle norme di cui ai citati decreti.

Pertanto, tenendo anche presente il parere sfavorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro, sarei del parere di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

T A R T U F O L I . Prima dell'inizio della seduta, il Sottosegretario Cervone mi ha informato dell'intenzione del Governo di proporre un disegno di legge con lo stesso contenuto di quello di mia iniziativa.

Non ho pertanto alcuna difficoltà ad attendere che tale provvedimento venga presentato all'esame del Parlamento, riservandomi, in tale occasione, di presentare emendamenti; oppure di presentare un nuovo testo qualora quello d'iniziativa governativa non presentasse le condizioni necessarie e sufficienti a dare luogo all'istituzione della Stazione sperimentale.

C E R V O N E , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Ringrazio il proponente per la sua comprensione, e lo assicuro che il Governo farà il possibile per proporre un testo soddisfacente.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è allora rinviata, in attesa che il Governo presenti il testo di sua iniziativa.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 74.100.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A. » (1956) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 74.100.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A. », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T U R A N I , *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge sottoposto al nostro esame, è stato già approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1962. Esso rientra nel quadro di quei provvedimenti che già in passato sono stati emanati in applicazione del paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Si tratta, infatti, del contributo da parte italiana alle provvidenze adottate dall'Alta Autorità della C.E.C.A. a favore del personale licenziato dalla Società carbonifera sarda nel bacino carbonifero del Sulcis.

L'importo, per parte nostra, è stato fissato in settantaquattro milioni e centomila lire: si tratta di estendere il beneficio — di cui hanno goduto in precedenza duemila dipendenti, per i quali fu già provveduto con la legge 20 marzo 1959, n. 135 — ad altre duecentoquarantasette unità.

Come i colleghi sanno, al contributo italiano corrisponde un contributo di pari importo da parte dell'Alta Autorità della C.E.C.A.

Il rimborso verrà effettuato, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, alla Società carbonifera sarda, la quale ne ha anticipato l'importo.

Per quanto si riferisce alla copertura della spesa, i mezzi per fronteggiarla sono indicati nell'articolo 2 ed in proposito la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare.

Ciò posto, invito gli onorevoli senatori ad approvare il disegno di legge in questione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 74.100.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del « Sulcis » e concordate con l'Alta Autorità della C.E.C.A., in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituiva la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.

La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma è limitata al personale licenziato successivamente al 1° dicembre 1957 e che non abbia fruito degli analoghi benefici stabiliti dalle leggi 12 ottobre 1956, n. 1324, e 20 marzo 1959, n. 135.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

45ª SEDUTA (17 maggio 1962)

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto al rimborso alla Società Mineraria Carbonifera Sarda delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli aventi diritto.

*(È approvato).*

Art. 2.

All'onere di lire 74.100.000 sarà fatto fronte con riduzione del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari